



NOVITA' GIURIDICO-FISCALI NELLO SPORT

Trieste, 13 novembre 2023

s t u d i o
RIGOTTO




ADEMPIMENTI E NOVITA' GIURIDICO-FISCALI ALLA LUCE DEL CORRETTIVO BIS E PROVVEDIMENTI

La riforma dello sport, il cui iter legislativo è iniziato nel 2019 con la Legge Delega 86/2019 e proseguito con alcuni decreti attuativi nel 2021 come il D.lgs. 36/2021, è già stata interessata da un primo “decreto correttivo” ovvero il D.lgs. 163/2022. Si sono rese poi necessarie ulteriori modifiche, e nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre scorso è stato pubblicato il nuovo “correttivo bis” (il D.lgs. 120/2023 in vigore dal 5 settembre) che ha integrato i decreti del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40, attuativi della riforma di cui sopra, correggendo diversi aspetti critici.

In questi ultimi giorni sono stati pubblicati i primi provvedimenti di prassi amministrativa per iniziare a dipanare qualcuno dei tanti dubbi interpretativi, in particolare quelli che interessano i sodalizi sportivi che militano nel settore dilettantistico.

([Circolare INPS n.88 del 31.10.2023](#); [Circolare INAIL n.46 del 27.10.2023](#); [Circolare INL n.2 del 25.10.2023](#))



ADEMPIMENTI E NOVITA' GIURIDICO-FISCALI ALLA LUCE DEL CORRETTIVO BIS E PROVVEDIMENTI

INTRODUZIONE

COSA

Adempimenti e novità giuridico-fiscali previsti dai decreti di Riforma dello Sport:

**NUOVO INQUADRAMENTO LAVORATORI SPORTIVI
ADEGUAMENTI STATUTARI**

CHI

Enti sportivi dilettantistici e professionistici, lavoratori e volontari sportivi

QUANDO

A partire dal 1° luglio 2023, con le ultime modifiche efficaci dal 5 settembre 2023

COME


Le modalità e le tempistiche cambiano a seconda degli adempimenti.



ADEMPIMENTI E NOVITA' GIURIDICO-FISCALI ALLA LUCE DEL CORRETTIVO BIS E PROVVEDIMENTI

A qualche mese dall'entrata in vigore della riforma dello Sport, si torna a parlare di correttivi e nuovi termini per gli adempimenti in capo ai sodalizi sportivi...

È intenzione del legislatore allargare il periodo di “sospensione” per gli adempimenti in sede di prima applicazione



gli adempimenti e versamenti sui compensi erogati ai cococo sportivi, nei mesi da luglio a ottobre 2023, potranno essere adempiuti entro il **30 novembre** prossimo.

È fissato al **31 dicembre 2023** il termine per adeguare gli Statuti alle disposizioni di cui all'articolo 7 e segg. del Dlgs 36/2021 potendo beneficiare del regime di esenzione dell'imposta di registro per le modifiche di mero adeguamento alla norma.




IL LAVORO

CO.CO.CO. SPORTIVI

- Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Le prestazioni oggetto di contratto non superano le **24 ore settimanali** (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive)

Le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA ed EPS



IL LAVORO

CO.CO.CO. SPORTIVI

L'onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, secondo le regole ordinarie vigenti per la Gestione separata Inps.


Onere di versamento a carico del committente

Con riferimento all'imponibile, viene prevista l'applicazione delle aliquote per la parte di compenso che eccede l'importo di 5.000 euro annui e fino a un massimale contributivo di anno in anno definito. Il limite di 5.000 euro va inteso con riferimento al singolo collaboratore, considerata la totalità dei committenti.

Fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o del 24%) deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Mentre, tale riduzione del 50% non è prevista per le aliquote aggiuntive riconosciute per maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL; dunque, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi superiori a di € 5.000,00 (rimane la franchigia dei 5k).

Esclusi dagli obblighi Inail, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art.51 L.289/2002, vale a dire l'obbligo di assicurazione, inclusiva anche dei casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente.



IL LAVORO

CO.CO.CO. SPORTIVI – GLI ADEMPIMENTI

1)	Obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro per i co.co.co. sportivi.
2)	Le comunicazioni possono essere effettuate anche in via telematica attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il 30esimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.
3)	Obbligo di tenuta del LUL e la trasmissione della comunicazione mensile all'Inps dei dati retributivi e delle informazioni per il calcolo dei contributi.
4)	Per le co.co.co sportive, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro può essere adempiuto attraverso il RAS, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l'anno 2023), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
5)	Nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga ed il lavoratore dovrà certificare l'ammontare dei compensi percepiti per verificare i limiti di esenzione.
6)	NOVITA' Approvato in Senato il rinvio al 30 novembre per gli adempimenti e i versamenti relativi ai compensi per i collaboratori sportivi relativamente ai periodi di paga da luglio 2023 a ottobre 2023 . L'emendamento, che passa ora al vaglio della Camera, arriva in sede di conversione in legge del decreto relativo alle proroghe dei termini normativi e versamenti fiscali (DI 132/2023). Al riguardo si segnala una mancanza di coordinamento rispetto a quanto previsto dalla circolare INPS n. 88 del 31/10/2023, la quale scrive che «i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023». Ulteriore difformità si riscontra anche rispetto alle indicazioni di prassi fornite dal INL con nota 460/2023 che ha, invece, previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro, in attesa dell'implementazione dello stesso.

IL LAVORO

CO.CO.CO. SPORTIVI – GLI ADEMPIMENTI.

I passaggi per la corretta gestione delle co.co.co. sportive nell'area del dilettantismo potrebbero essere così riassunti:

Analisi corretto inquadramento. Verifica della sussistenza dei requisiti qualificanti la collaborazione come autonoma, del tesseramento del lavoratore sportivo e del possesso dei titoli abilitanti allo svolgimento dell'attività;

Valutazione acquisizione casellario giudiziario. Nel caso in cui il lavoratore sportivo abbia contatti diretti e regolari con minori, acquisizione del certificato del datore di lavoro del **casellario giudiziario**. [Prenota Certificato - Casellario-Servizi-al-Cittadino \(giustizia.it\)](https://www.giustizia.it)

Redazione contratto/lettera d'incarico

Comunicazione di instaurazione del rapporto. L'INPS, con circolare n.88/2023, precisa che il RASD diventa strumento principale degli adempimenti amministrativi-burocratici dello sport dilettantistico e reale gestore operativo per tutti i soggetti ed enti sportivi dilettantistici e assume il ruolo di "portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali" relativi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo, con l'obiettivo di ridurre i costi a carico delle associazioni e società e fare emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale.

Applicazione delle vigenti disposizioni **in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** e sorveglianza sanitaria con visita del medico competente.

Acquisizione dell'autocertificazione da parte del percipiente in merito all'eventuale superamento dei limiti previdenziali e fiscali. **Trasmissione all'Uniemens** in caso di superamento del limite dei 5mila. **Predisposizione busta-paga** in caso di superamento dei 15mila

IL LAVORO

Pagamento del compenso esclusivamente con modalità tracciata (**no contanti**)

Predisposizione del **libro unico del lavoro (LUL)**

Elaborazione e trasmissione della **certificazione unica**

Predisposizione **Modello 770** qualora siano state applicate ritenute fiscali

Presentazione dichiarazione IRAP. Si ricorda che i redditi erogati nell'ambito di co.co.co sportive, in qualità di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, devono essere computati ai fini della liquidazione dell'IRAP.


NOTA BENE Il correttivo bis prevede la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro.



IL LAVORO

Parametri per il calcolo delle soglie di esenzione fiscale e previdenziale nei co.co.co.

- Il limite di 15.000 euro va conteggiato per anno solare, e non per stagione sportiva, e nel primo anno di applicazione (2023) ai fini del superamento di tale limite occorre tenere conto anche delle somme percepite, in esenzione fiscale, nel corso dei primi sei mesi ai sensi dell'abrogato art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R. (i c.d. "10.000 euro")
- Nel computo del limite dei 5.000,00 di esenzione ai fini previdenziali devono essere considerati solo i compensi corrisposti dal 1° luglio 2023. Il collaboratore dovrà rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di determinare la soglia di esenzione.



IL LAVORO

ATTIVITA' DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- pur non essendo ricompresa nelle mansioni dei lavoratori sportivi, quando sia correttamente inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa – e quindi genuinamente ed effettivamente autonoma – applica le stesse agevolazioni previdenziali delle co.co.co.

ALIQUOTA CONTRIBUZIONE IVS


Se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	24%
Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria	33+2,03% per i mesi luglio-agosto
	25+2,03% da settembre

franchigia fino a 5000 euro annui, per cui l'aliquota contributiva pensionistica viene calcolata sulla parte di compenso eccedente

riduzione del 50% del dell'imponibile contributivo IVS fino al 31 dicembre 2027

A differenza del lavoratore sportivo, il lavoratore che svolge mansioni amministrativo-gestionali va obbligatoriamente assicurato all'INAIL

quanto agli adempimenti amministrativi del contratto valgono gli obblighi ordinari (comunicazione preventiva al centro per l'impiego, tenuta del LUL, emissione del prospetto paga mensile) da attuare attraverso i canali ordinari (centro per l'impiego, consulenti abilitati) e non tramite RAS né con le deroghe sui termini degli adempimenti previste esclusivamente per i co.co.co. di lavoro sportivo.



LO STATUTO

Entro il 31 dicembre 2023 Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) sono tenute ad **adeguare i propri statuti** alle disposizioni di cui all'articolo 7 e segg. del Dlgs 36/2021.

ENTI SPORTIVI OBBLIGATI	ASD/SSD già iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ed Enti di nuova iscrizione (es. Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva)
EFFETTI	In caso di mancato adeguamento: CANCELLAZIONE in caso di enti già iscritti o MANCATA AMMISSIONE nel caso di enti di nuova iscrizione. il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023, non giustifica la cancellazione d'ufficio dal registro degli enti inadempienti. Per la cancellazione di questi ultimi sarà sempre necessario il rispetto dell'art. 6, co. 6, d.lgs. 39/2021 e, quindi, la diffida del Dipartimento per lo sport ad adempiere all'onere di adeguamento degli statuti
AGEVOLAZIONI	Regime di esenzione dell'imposta di registro per le modifiche di mero adeguamento al Dlgs 36/2021 (al pari di quanto previsto dal CTS). in caso di "adeguamento tardivo" non si potrà beneficiare di tale agevolazione.

LO STATUTO

REQUISITI MINIMI STATUTARI PER LE ASD TRA RIFORMA DELLO SPORT E NORMATIVA FISCALE (per le Asd che vogliono iscriversi al RUNTS devono recepire anche le clausole statutarie del Codice del Terzo Settore, ma perderanno i benefici di cui alla L. 398/1991)		
Riforma dello Sport	Articolo 90, L. 289/2002	Art. 148 co. 8 TUIR e Art. 4 co. 4 IVA - Legge 398/1991
Denominazione (articolo 7, Dlgs36/2021)	Denominazione "sportivo dilettantistica"	-
Principio di incompatibilità per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS riconosciuti dal Coni (articolo 11, Dlgs 36/2021)	Principio di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina (articolo 90, comma 18, L.289/2002)	-
Oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	-
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	-
Possibilità di svolgere attività diverse da quelle principali, sempreché secondari e strumentali secondo criteri fissati da decreto di prossima attuazione (sponsorizzazioni, messaggi pubblicitari, formazione atleti, gestione impianti non rientrano nel computo)	-	Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. La disposizione non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche (Tema dibattuto).
Assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articoli 7 e 8, Dlgs36/2021)	Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette	Divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta
Modalità di scioglimento dell'associazione ed obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento	Modalità di scioglimento dell'associazione ed obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento	Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione	Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.	Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.	Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
-	-	Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



Grazie per l'attenzione